



## **NOTA OPERATIVA**

**N. 7/2022**

---

**OGGETTO: *Gli enti del Terzo settore: costituzione, organi sociali, il bilancio, le scritture contabili e il Registro Unico del Terzo Settore.***

### **1. Introduzione**

Lo scopo della presente Nota Operativa è quello di tratteggiare le principali novità riguardanti la normativa degli enti del Terzo settore, la quale, nel corso del tempo, è stata oggetto di modifiche e interpretazione da parte dei soggetti interessati.

Gli enti del Terzo settore (ETS) sono tutti quegli enti costituiti nella forma di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale e per l'assenza dello scopo di lucro.

Il legislatore è intervenuto con una "Riforma del Terzo settore" con Legge Delega 6 giugno 2016, n. 106 che ne ha definito i confini e le regole di funzionamento e ne ha dato la seguente definizione: *"Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi"*.

Nell'anno 2017, con il **D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore"** sono state stabilite le principali regole che disciplinano gli enti del Terzo settore e, più precisamente:

- le finalità e l'oggetto;
- l'elenco delle attività di interesse generale;
- le modalità di svolgimento delle attività diverse;
- le modalità di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio;
- le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per essere considerato ente del Terzo settore e farne parte, è necessario:

- essere un ente privato che agisce senza scopo di lucro;
- svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge);
- operare per finalità civiche, solidali e di utilità sociale;
- essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.